



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

DEI BAMBINI

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

PARTENZA

Art. 20 diritto
all'adozione

Art.

1



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

ART. DIRITTO AD ESSERE

Art.

12

ASCOLTATO



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

G
O
C
O
D
E
L
C
O
C
A
D
E
D
I
R
T
T
I

CASELLA

3

GIOCO

ART 19 ABBANDONO

Art.

Spedimenti
di Roggiosi

WAZIONE
PER IL
POVERI

ABBANDONO



Vai
aranti
di due
caselle
a passo
di

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CANGUI

F
-
L
A
S
T
R
O
C
C
A
A

5

FILASTROCCA

Quando ti ammali o hai qualche dolore
la mamma corre a chiamare il medico
che manda prima in tutta fretta
il medico, viene e fa la ricetta.

Poi devi prendere la medicina
con paggiolina e suggerimenti
di non toccare e far attenzione
e per stare bene aspetta pazienza!

Ma se la parola paura scintilla
con i compagni più presto a girare
perché scorbuto e zozza
mentre stati cacciati via.

CI SONO BAMBINI
CHE NON POSSONO
ESSERE CURATI QUANDO
SI AMMALANO PERCHE'
NON CI SONO
MEDICINE!



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

Art.

ARTICOLO 31: DIRITTO AL GIOCO

IL bambino ha il diritto
al gioco, al riposo
al divertimento
e
a dedicarsi
alle attività da lui
più gradite



GIOCA CON
NOI
FAI CINQUE
PASSI
DA
BER

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CASELLA

Conosci
quattro
personaggi i
cui nomi
iniziano per
queste lettere ?

7

A B C D ...

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CASELLA



Adesso vai
avanti di tre
caselle!

GIORNATA NAZIONALE
PER I DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

Articolo 11
Diritto a stare nel proprio paese

Art.

Aiutateci
a vivere liberi
e felici nella
nostra terra



9
GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

ARTICOLO 17. Diritto di "CONOSCERE"

Art.



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI



CASELLA

12


GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

GIOCO

CASELLA N°
13

Art. 6) DIRITTO ALLA VITA

Art.



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CASELLA

Casella Nera

Resta fermo
per un turno !



15

A, B, C, D ...

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

F
I
L
A
S
T
O
R
I
C
C
A

16

CASELLA 18
PICCOLETTA DEL PERFEETTO

Le tue mani come all
con le mie sono uguali
E nel specchio nei tuoi occhi
se sei bravo o se sei bello
non sei diverso neanche più
perché tu sei mio fratello
se soltanto che sei tu.

tutti i bambini
hanno bisogno di
non essere lasciati in
disparte per il colore
della pelle, per la religione,
per la propria origine,
per un handicap




ART.
28

DIRITTO AZZ'ISTRUZIONE

I bambini hanno diritto all'istruzione
La scuola deve essere obbligatoria
e gratuita per tutti

Art.



IL DIRITTO HA
IL DIRITTO
ALLO STUDIO
LA
DEVE ESSERE
GRATUITA
PER
TUTTI



17

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

ARTICOLO 9: DIRITTO ALLA FAMIGLIA



Art.



18



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CASELLA

19

GIOCO

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

CASELLA

Casella Nera

Resta fermo
per un turno !

20

A, B, C, D ...

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI


CASELLA

21

DIRITTO

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

FILASTROCCA



Filastrocca
Ho tanti amici tutti carissimi
alcuni alti e alcuni bassissimi
amiamo tanto la fantasia
e stare insieme in compagnia
ci concidiamo di tutti i colori
a casa, a scuola e anche fuori
a qualche volta litighiamo
ma dopo la pace facciamo
perché ripete quel che si può
e stare insieme in santa pace

22

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

Art. 27

DIRITTO

AL CIBO E ALL'ACQUA

Art.



Ma mi va più questo pane
Lo latte nella spazzina

Espresso che oggi
Tavo da mangiare

CASELLA N°

23

Il nostro Mondo
è ricco e povero.

GIOCO DELL'OCA
DEI DIRITTI

24

articolo 49

Il bambino ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricevere, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o audiovisiva, e con ogni altro mezzo o mezzo del bambino.

Art.



GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI



ARRIVO!

GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

- **Articolo 12**
- 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
- di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
- opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo
- conto della sua età e del suo grado di maturità.
- 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
- in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,
- sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
- compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

- **Articolo 19**

- 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
- all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
- 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento
- del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

- **Articolo 31**
- 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
 - a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

- **Articolo 11**

- 1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
- 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

- **Articolo 17**
- Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
 - a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
 - b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
 - c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
 - d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
 - e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

- **Articolo 23**
- 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
- 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
- 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
- 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

- **Articolo 6**
- 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla
- vita.
- 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
- e lo sviluppo del fanciullo.

- **Articolo 19**

- 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
- 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

- **Articolo 28**

- 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare,
 - al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
 - e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
- 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
- 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

- **Articolo 9**

- 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
- 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
- 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
- 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

- **Articolo 27**

- 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
- 2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
- 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
- 4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.
11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

IL GIOCO DELL'OCA DEI DIRITTI

1° Circolo “maggiore R. Perri” Lamezia
Terme

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia
Associazione di Promozione Sociale